

# LA CONSULTA HA DETTO NO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA PER LE COPPIE OMOSESSUALI

Ferrara, 4 novembre 2019  
AVV. EMANUELA SGROI

Con la sentenza n. 221/2019, depositata in data 23 ottobre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (commi 1 e 2), 4, 5, 12 (commi 2, 9 e 10) della L. 40/2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) - che limitano l'accesso alle tecniche di PMA alle sole «coppie [...] di sesso diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso», eccezioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e Bolzano, per contestare il rifiuto delle rispettive Asl di praticare a due coppie di lesbiche la procedura della PMA.

Entrambi i Tribunali ritengono che impedire a una coppia gay di realizzare il proprio desiderio di genitorialità contrasti con diversi articoli della Costituzione (oltre che di norme sovranazionali) e che, quindi, debba essere rimosso il requisito soggettivo di accesso a tale procedura, rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia richiedente, per renderla, così, accessibile alle coppie omosessuali in quanto tali, ossia a prescindere, e indipendentemente, dalla presenza di patologie «che li pongano in condizioni obiettive di infertilità o sterilità».

Il pronunciamento della Corte, muovendo dal dato normativo secondo il quale la procreazione medicalmente assistita è prevista per le coppie con problemi di fertilità (maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi) e solo nel caso in cui non vi siano «altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» ed è negata in modo puntuale e inequivocabile alle coppie omosessuali, fonda la propria decisione principalmente sui seguenti punti, che si vogliono sinteticamente esporre.

1) Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici remittenti, l'infertilità 'fisiologica' della coppia omosessuale (femminile) conseguente alla non complementarità biologica delle loro componenti, non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive, così come non lo è l'infertilità 'fisiologica' della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento

Con la sentenza n. 221/2019, depositata in data 23 ottobre sessuale. Sul punto si è pronunciata, anche, la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, chiarendo che una legge nazionale che riservi l'inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò, proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).

2) Come sottolineato nella sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore [...] che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali». Le relative questioni di costituzionalità toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze appartiene primariamente alla valutazione del legislatore.

3) La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, in più occasioni, che nella materia della PMA, la quale solleva delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano – segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso – un ampio margine di apprezzamento. Si sarebbe, in altre parole, al cospetto di una tematica che implica l'armonizzazione di un complesso di valori e scelte di opportunità rimesse in via esclusiva al legislatore.

4) La Costituzione, pur considerando favorevolmente la formazione della famiglia, «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» e la libertà di divenire genitori non implica che essa possa esplicarsi senza limiti. Essa dev'essere, infatti, bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico. Alla domanda se si possa con-